

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza del 15 luglio 2020, sul potere di coordinamento delle Comunità autonome delle province**

28/07/2020

Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina *web* la sentenza del 15 luglio 2020¹, che ha accolto parzialmente il ricorso in via principale presentato da oltre cinquanta deputati del Gruppo parlamentare popolare nei confronti di talune disposizioni della legge n. 3/2019, del 18 febbraio, sui servizi sociali inclusivi della Comunità autonoma valenziana.

La legge valenziana n. 3/2019 era volta a correggere le disfunzionalità del precedente sistema di servizi sociali, assicurando uno *standard* minimo di tutela in tutta la Comunità autonoma. Tuttavia, i ricorrenti sostenevano che talune sue disposizioni fossero in contrasto con l'autonomia politica (artt. 137 e 141 Cost.)² e finanziaria delle province (art. 142 Cost.)³, principalmente perché il nuovo modello assistenziale comportava il passaggio a un sistema di co-responsabilità finanziaria tra la Comunità autonoma e gli enti locali.

Le province sono state costituzionalizzate all'art. 141 Cost. come enti locali con personalità giuridica propria, costituiti dal raggruppamento di più comuni, ma la Costituzione spagnola non ha precisato quali siano le competenze degli enti locali. La loro attribuzione e disciplina spetta allo Stato ed alle Comunità autonome, nel quadro delle rispettive competenze. Di conseguenza, la normativa settoriale delle Comunità autonome è condizionata dal rispetto delle "basi" in materia di enti locali che lo Stato deve emanare *ex art.* 149, comma 1, paragrafo 18, Cost., dalla garanzia costituzionale dell'autonomia locale e dalle norme in materia di enti locali del rispettivo Statuto di autonomia.

La legge n. 7/1985, del 2 aprile, *Reguladora de las Bases del Régimen Local*, ha previsto che le Comunità autonome possano assumere poteri di coordinamento dell'amministrazione locale e delle *Diputaciones Provinciales* (organi di governo delle province), e l'art. 66, comma 3, dello Statuto di autonomia valenziano ha sancito che la *Generalitat* valenziana coordinerà le funzioni delle *Diputaciones Provinciales* che siano ritenute di interesse generale per la Comunità autonoma. I servizi sociali, cioè la materia disciplinata dalla legge valenziana n. 3/2019, sono di competenza esclusiva delle Comunità autonome.

¹ Il testo della decisione, ancora non numerata, è reperibile *on line* alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_076/2019-3135STC.pdf.

² Sulla giurisprudenza costituzionale sull'autonomia politica delle province, v. i FFJJ 5 e 6.

³ Sulla giurisprudenza costituzionale sull'autonomia finanziaria delle province, v. il FJ 7.

L'esercizio legittimo del potere o della funzione di coordinamento delle Comunità autonome, che comprime la capacità di decisione delle province nelle materie di loro competenza, è sottoposto alle seguenti condizioni: questa funzione deve essere attribuita alla Comunità autonoma in maniera specifica e sufficientemente predeterminata; deve rispondere alla tutela di interessi generali o della comunità e si deve graduare la portata e l'intensità del coordinamento in funzione della relazione esistente tra gli interessi locali e sovralocali o della comunità coinvolti. Il coordinamento si realizza con piani settoriali ed è necessario garantire la partecipazione degli enti locali all'*iter* di approvazione, per la migliore armonizzazione degli interessi pubblici concorrenti.

Da una prospettiva economica, l'attribuzione di una competenza agli enti locali deve realizzarsi garantendo loro risorse finanziarie sufficienti (art. 142 Cost.), fermo restando che la Costituzione impone a tutte le amministrazioni il rispetto del principio del pareggio di bilancio (art. 135 Cost.). Anche l'autonomia in materia economica, in particolare sul versante della spesa pubblica, può essere compressa dalla funzione di coordinamento Comunità autonome, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme del blocco della costituzionalità. Pertanto, non si può desumere un'eventuale violazione dell'autonomia finanziaria delle province dal semplice fatto che una legge autonoma comporti oneri e obblighi economici per le *Diputaciones provinciales*, ma la violazione sussiste se la legge autonoma determini tali oneri e obblighi, senza tener conto delle relazioni esistenti tra interessi locali e sovralocali concorrenti.

Nel caso di specie, la maggior parte delle disposizioni denunciate hanno rispettato le condizioni che limitano l'esercizio della funzione di coordinamento delle Comunità autonome. Soltanto due sono state dichiarate illegittime: la quarta disposizione transitoria, comma 4, paragrafo *b*)⁴, che fissava le percentuali minime con cui le *Diputaciones Provinciales* avrebbero dovuto contribuire alle spese in materia di personale, ed un rinvio all'anzidetta disposizione contenuto nella quinta disposizione transitoria, comma 2, lettera *b*)⁵. A fondamento dell'incostituzionalità si poneva la circostanza che le disposizioni avessero stabilito direttamente le percentuali, senza rinviare al piano settoriale che avrebbe dovuto concretizzare la ripartizione della spesa pubblica, precludendo così la partecipazione degli enti locali e violando perciò l'autonomia locale.

Carmen Guerrero Picó

⁴ V. il FJ 18.

⁵ V. il FJ 19.